



COMUNE DI MALO.
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 73 del 30.12.2009

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Funzioni di polizia urbana
- Articolo 3 Accertamento delle violazioni

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 4 Spazi ed aree pubbliche
- Articolo 5 Atti vietati su spazi ed aree pubbliche

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 6 Marciapiedi e portici
- Articolo 7 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 8 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 9 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Articolo 10 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 11 Sgombero neve
- Articolo 12 Rami e siepi
- Articolo 13 Pulizia fossati e aratura terreni
- Articolo 14 Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 15 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 16 Oggetti mobili
- articolo 17. Emissioni di fumi, esalazioni, polveri
- articolo 18. Accensione di fuochi
- articolo 19 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- articolo 20 Sosta o fermata di veicoli a motore
- articolo 21 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria
- articolo 22 Attività rumorose di giochi e altri strumenti all'esterno dei locali di ritrovo
- articolo 23 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

TITOLO V: PARCHI,GIARDINI E AREE ATTREZZATE A GIOCO/SPORT

- articolo 24 Individuazione dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree attrezzate a gioco/sport
- articolo 25 Attività vietate all'interno dei parchi, giardini pubblici e delle aree attrezzate a gioco/sport
- articolo 26 Orario di accesso

TITOLO VI: ANIMALI

- articolo 27 Animali di affezione
- articolo 28 Custodia e tutela degli animali
- articolo 29 Cani
- articolo 30 Colombi di citta' (columba livia forma domestica)

TITOLO VII: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

- articolo 31 Somministrazione bevande
- articolo 32 Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

TITOLO VIII: VARIE

- articolo 33 Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale
- articolo 34 Mestieri girovaghi
- articolo 35 Divieto di campeggio libero
- articolo 36 Contrassegni del comune
- articolo 37 Bacheche comunali
- articolo 38 Antenne paraboliche

TITOLO IX: SANZIONI

articolo 39 Sanzioni amministrative

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

articolo 40 Reiterazione

articolo 41 Norma finale

articolo 42 Entrata in vigore

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di uso pubblico, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/1998.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

1. Sono vietati gli atti o le attività o i comportamenti che limitano, impediscono o contrastano la libera fruibilità degli spazi ed aree pubbliche, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 : Atti vietati su spazi ed aree pubbliche

1. Sugli spazi ed aree pubbliche come definiti all'art. 1 è vietato:
 - lavare i veicoli;
 - calpestare aiuole;
 - eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o deteriorano immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, uova, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, di cose o di animali;
 - bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno degli spazi e strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per ragioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici;

- abbandonare rifiuti come previsto dal vigente “Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani”;
 - abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via, di edifici privati;
 - arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
2. Le violazioni di cui al presente comma comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo dell’immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 : Marciapiedi e portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se pubblici o di uso pubblico.
2. I portici pubblici o di uso pubblico possono essere percorsi solo da mezzi di pulizia o da mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, con esclusione di qualsiasi altro tipo di veicolo, anche a trazione animale.

Art. 7 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I titolari di attività commerciali, i titolari di pubblici esercizi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad esporre accanto al portone di ingresso degli immobili dove si svolge l’attività e dei condomini di competenza una targhetta indicante i propri riferimenti.
La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla pubblicità, deve essere pari o inferiore a 300 cm quadrati.
La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell’immobile. Hanno inoltre l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall’Autorità comunale.
3. I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana.
5. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell’erba e delle piante che vi crescono, almeno quattro volte all’anno, come previsto dal vigente “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di disturbo e/o disagio causato dalla detenzione di animali e dalla presenza di animali infestanti”.

9. Le violazioni di cui ai commi dal 2 all'8 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e sull'arredo urbano è vietato:
 - apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, Pasubio, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante e a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici stessi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre

sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o a ridosso di passi carrai.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori, conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o degli amministratori o dei conduttori.
2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I proprietari o gli amministratori o i conduttori sono tenuti a potare tutte le piante in questione dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Pulizia fossati e aratura terreni

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico e private e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 m dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso demaniale, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi demaniali, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su spazi ed aree pubbliche come definiti all'art. 1, nonché stenderli fuori dalle finestre o sulle recinzioni o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 15 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi ed aree pubbliche o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 16 : Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Emissioni di fumi, esalazioni, polveri

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare emissione di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivi della loro attività, debbono compiere operazioni che possono sollevare polveri, provocare fumi, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18 : Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, rifiuti di giardinaggio, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
2. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su spazi ed aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento in materia di inquinamento acustico, nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, nonché di ogni altro strumento rumoroso, non deve arrecare disturbo al vicinato.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 20 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 21 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam", fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario esclusivamente all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale. E' vietata la distribuzione a domicilio con abbandono del materiale in luogo diverso dalle cassette delle lettere.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 22 : Attività rumorose di giochi e altri strumenti all'esterno dei locali di ritrovo

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, video games, oggetti a dondolo e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 : Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue al di fuori della viabilità aziendale deve essere effettuato con le modalità stabilite dal "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel comune di Malo".
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO V – PARCHI, GIARDINI E AREE ATTREZZATE A GIOCO/SPORT

Art. 24: Individuazione dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree attrezzate a gioco/sport

1. I parchi e giardini pubblici ubicati nel territorio del Comune di Malo sono destinati all'uso esclusivo della popolazione e individuati come segue:
 - il Colle di Santa Libera e il "Prà Comon"
 - la località denominata "Pascoletto"
 - il colle denominato "Montecio"
 - tutti i parchi e giardini pubblici all'uso attrezzati e recintati.
2. Le aree pubbliche attrezzate a gioco / sport ubicate nel territorio del Comune di Malo sono destinate all'uso esclusivo della popolazione e individuate come segue:
 - L'area sportiva di Via Foscolo
 - L'area ricreativa di Via Proa
 - L'area ricreativa di Via Cà Bianca;
 - L'area ricreativa di Via Degli Alpini / Artiglieri;
 - La piastra polivalente di Via F.lli Bandiera;
 - La piastra polivalente di Via Martiri della Libertà
 - L'area ricreativa di Via Divisione Julia
 - La piastra polivalente in Via Dell'Industria / Capozzo
 - Tutte le aree pubbliche attrezzate a gioco / sport e recintate.

Art. 25: Attività vietate all'interno dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree attrezzate a gioco / sport

1. In tutti i luoghi elencati all'articolo precedente è espressamente vietato:
 - sporcare;
 - gettare immondizie, rifiuti, carte, mozziconi di sigaretta o altro, nonché danneggiare panchine e attrezzature per lo svago dei giovani;

- accedervi con biciclette o veicoli in genere: è consentito accedere con le biciclette a mano;
 - accedere nei giardini con cani o altri animali, se non a guinzaglio di misura non superiore a m. 1,50, nonché muniti di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi;
 - accedere nei parchi giochi e nelle aree attrezzate a gioco / sport con cani e altri animali anche se a guinzaglio;
 - fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 - usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età o altra diversa età indicata dall'apposita segnaletica o comunque in difformità dalla stessa segnaletica;
 - svolgere attività sportive o ricreative in difformità dall'apposita segnaletica o comunque in contrasto con le attrezzature e i giochi presenti.
 - cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti.
 - Fumare nei parchi giochi.
2. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare i regolamenti esposti in ciascun parco giochi, giardino pubblico, area attrezzata a gioco / sport.
 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 26: Orario di accesso

1. L'orario di accesso ai luoghi indicati all'art. 24 è disciplinato da apposito provvedimento che distinguerà l'orario in estivo e invernale.
2. Il mancato rispetto degli orari comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO VI : ANIMALI

Art. 27: Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28: Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - e) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
2. La violazione di cui al comma 1. lett. a) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi; la violazione di cui al comma 1, lett. b), c), d), e) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29: Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - b. Qualora in possesso di animale dal peso superiore a 25 kg, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Sono vietati:
 - a. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - Recisione delle corde vocali;
 - Taglio delle orecchie;
 - Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e. La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);
5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
6. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale;
7. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.
8. I cani custoditi all'interno di proprietà private prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
9. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso l'Ulss competente entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
10. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare all'Ulss l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
11. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare, nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 30: Colombi di città (*columba livia forma domestica*)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 31: somministrazione di bevande

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar) o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32: divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. E' fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica – dalle ore 6,00 alle ore 02,00) di ogni giorno – in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e/o di chi ne fa le veci;
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO VIII : VARIE

Art. 33: Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemperate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale, non intralci l'accesso alle abitazioni e non causi disturbo ai passanti;
3. L'accattonaggio è vietato: alle intersezioni stradali; in area antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso; nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati; all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere; davanti agli ingressi degli esercizi pubblici; se effettuato con lo sfruttamento di animali;
4. La violazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 34: Mestieri girovaghi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
2. E' altresì vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 35: Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di

recupero delle acque chiare e luride, in transito o in sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto di proprietà del bene rimosso.

Art. 36: Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 37: Bacheche comunali

1. Le modalità di gestione e utilizzo delle bacheche comunali sono disciplinate con apposito provvedimento.
2. La violazione delle disposizioni relative alla gestione e utilizzo e delle bacheche comunali comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 38: Antenne paraboliche

1. Le antenne paraboliche devono essere installate con la modalità previste nel regolamento edilizio comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO IX : SANZIONI

Art. 39: Sanzioni amministrative

1. Fino a diversa disposizione la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei responsabili di servizio con contenuto precettivo" da € 75,00 a € 450,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e diversamente graduare le sanzioni applicabili.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO X : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40: Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 41: Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

Art. 42: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n° 262".
A decorrere da tale data sono abrogati:
 - il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 48 del 25.03.1985;
 - l'art. 5, limitatamente ai riferimenti al regolamento di polizia urbana e al regolamento per la disciplina dei parchi e giardini pubblici, del "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie...", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 47 del 27.09.2007;
 - l'art. 12, punti 3, 4 e 5 del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di disturbo e/o disagio causato dalla detenzione di animali e dalla presenza di animali infestanti", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 30 del 21.04.2004.
 - il regolamento dei parchi e dei giardini pubblici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 32 del 20.05.1997;
 - la deliberazione di Giunta comunale n° 132 del 27.07.2004;
 - l'ordinanza sindacale n° 2149 del 9.08.2004.
-